

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE PRODUCONO O COMMERCIALIZZANO AUTOBUS di classe A/I NUOVI DI FABBRICA DA ADIBIRE AL TRASPORTO PASSEGGERI

CTM intende istituire e gestire un Sistema di qualificazione ai sensi dell'art.128 del d.lgs. n.50/2016 per operatori economici che producono o commercializzano autobus nuovi di fabbrica da adibire al trasporto passeggeri.

Gli operatori economici saranno qualificati per le seguenti tipologie di autobus:

- 1) autobus elettrici ad accumulatori, classe A/I, lunghezza fino a 7 metri.
- 2) autobus elettrici ad accumulatori, classe I, lunghezza da 7.01 fino a 8.50 metri.
- 3) autobus elettrici ad accumulatori, classe I, lunghezza da 8.51 a 9.50 metri.
- 4) autobus elettrici ad accumulatori, classe I, lunghezza da 9.51 a 11.00 metri.
- 5) autobus elettrici ad accumulatori, classe I, lunghezza da 11.01 a 12.50 metri.
- 6) autosnodati elettrici ad accumulatori, classe I.
- 7) autobus a trazione elettrica fuel cell ad idrogeno, classe I, lunghezza da 7.01 fino a 8.50 metri.
- 8) autobus a trazione elettrica fuel cell ad idrogeno, classe I, lunghezza da 11.01 fino a 12.50 metri.

Lo scopo del sistema è quello di definire n.8 elenchi, corrispondenti alle tipologie sopra indicate, di operatori economici dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, da invitare alle procedure di gara che verranno indette nel corso di validità del sistema stesso per la tipologia di autobus corrispondente. Pertanto, gli operatori economici qualificati saranno invitati alle procedure di affidamento limitatamente alle tipologie di veicoli in riferimento alle quali sono stati qualificati.

L'elenco n.1 sarà corrispondente alla tipologia di cui al precedente n.1)

L'elenco n.2 sarà corrispondente alla tipologia di cui al precedente n.2)

L'elenco n.3 sarà corrispondente alla tipologia di cui al precedente n.3)

L'elenco n.4 sarà corrispondente alla tipologia di cui al precedente n.4)

L'elenco n.5 sarà corrispondente alla tipologia di cui al precedente n.5)

L' L'elenco n.6 sarà corrispondente alla tipologia di cui al precedente n.6)

L L'elenco n.7 sarà corrispondente alla tipologia di cui al precedente n.7)

L'elenco n.8 sarà corrispondente alla tipologia di cui al precedente n.8)

Con il presente regolamento vengono definiti i requisiti morali (assenza dei motivi di esclusione), di idoneità professionale e di capacità economica e tecnica necessari ai fini dell'iscrizione al sistema, le modalità di iscrizione al sistema, i criteri di funzionamento e le ipotesi di mancato accoglimento, sospensione e cancellazione dal sistema.

SOGGETTI QUALIFICATI. Ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a qualificarsi al Sistema gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.

Sono ammessi alla qualificazione i soggetti ex artt. 45 e ss. D.Lgs. 50/16 alle condizioni ivi stabilite. In caso di raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del d.lgs. n.50/2016.

In caso di qualificazione nelle forme del raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese , i requisiti relativi all'assenza di motivi di esclusione, all'idoneità professionale e alla capacità finanziaria, e alla capacità tecnica, di seguito precisati, dovranno essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa componente del raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese.

REQUISITI RICHIESTI. Ai fini dell'accoglimento della domanda di iscrizione è richiesto il possesso dei requisiti di seguito specificati.

L'attestazione del possesso dei requisiti di seguito indicati viene resa mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

- 1) Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 – requisiti morali (DGUE parte III):** non è ammessa la qualificazione di soggetti nei confronti dei quali sussistano motivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016. Il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento/consorzio/aggregazione.

- 2) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del d.lgs. n.50/2016 Sistema (DGUE parte IV – sez.C):** è richiesto il possesso del requisito professionale consistente nell' iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato ove l'impresa ha sede legale (C.C.I.A.A. / Registro delle Imprese o sistemi equipollenti vigenti nello Stato di stabilimento), per fornitura/commercializzazione di veicoli adibiti a trasporto passeggeri.

-
- 3) Requisiti di capacità finanziaria (DGUE parte IV-sez B):** conseguimento, in almeno due degli ultimi tre esercizi sociali disponibili, di un utile prima delle imposte.

- 4) Requisiti capacità tecnica (DGUE parte IV – sez C):** -
 - A) Aver eseguito i seguenti contratti:
 - 1) relativamente all'elenco 1), fornitura di almeno n.20 autobus della tipologia corrispondente
 - 2) relativamente all'elenco 2), fornitura di almeno n.20 autobus della tipologia corrispondente o di lunghezza superiore
 - 3) relativamente all'elenco 3), fornitura di almeno n.20 autobus della tipologia corrispondente o di lunghezza superiore
 - 4) relativamente all'elenco 4), fornitura di almeno n.20 autobus della tipologia corrispondente o di lunghezza superiore
 - 5) relativamente all'elenco 5), fornitura di almeno n.20 autobus della tipologia corrispondente o di lunghezza superiore
 - 6) relativamente all'elenco 6), fornitura di almeno n n.20 autobus della tipologia corrispondente o di lunghezza superiore
 - 7) Relativamente all'elenco 7), disponibilità di autobus a trazione elettrica fuel cell ad idrogeno, classe I, omologato in U.E. della tecnologia corrispondente e della stessa lunghezza o superiore, oltre alla fornitura di almeno 20 autobus a trazione elettrica ad accumulatori di classe I della stessa lunghezza o superiore.
 - 8) Relativamente all'elenco 8), disponibilità di autobus a trazione elettrica fuel cell ad idrogeno, classe I, omologato in U.E. della tecnologia corrispondente e della stessa lunghezza o superiore, oltre alla fornitura di almeno 20 autobus a trazione elettrica ad accumulatori di classe I della stessa lunghezza o superiore.

- B) disponibilità in Italia di idonea organizzazione produttiva/commerciale, dotata di capacità distributiva oltre che di assistenza tecnica post-vendita, ivi compresa la fornitura di parti di ricambio, per far fronte all'eventuale aggiudicazione della fornitura offerta.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4B sono uguali per tutte le tipologie di fornitura oggetto del presente sistema.

Il requisito 4 A) è specifico e distinto per ciascuna tipologia di fornitura per la quale si presenta la domanda di qualificazione: pertanto gli operatori economici dovranno attestare il requisito di cui sopra riferendosi a contratti aventi ad oggetto la specifica tipologia di autobus per la quale richiedono la qualificazione .

Per ciascuna tipologia di veicoli per i quali si chiede l'inserimento negli elenchi, occorre allegare un apposito elenco da cui risulti: il committente, il numero di veicoli, l'indicazione di marca e modello, l'importo e la data della fornitura.

Il triennio di riferimento per il possesso dei requisiti di capacità finanziaria e tecnica richiesti ai punti 3) e 4) è quello antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA' (DGUE parte IV – sez D)

Sono ammessi a qualificarsi al Sistema gli operatori economici in possesso, alternativamente, di:

a) certificazione di qualità ISO 9001- 2015 relativa allo studio, progettazione e fabbricazione di veicoli per trasporto persone;

oppure

b) certificazione di qualità ISO 9001- 2015 relativa alla commercializzazione di veicoli per trasporto persone.

Si precisa che in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, almeno una delle due anzidette certificazioni di qualità dovrà essere posseduta singolarmente da ciascuna impresa componente del raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la qualificazione al sistema, gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire apposita domanda tramite piattaforma telematica”

Dovranno essere presentati i seguenti documenti.

- domanda di qualificazione al sistema e accettazione delle condizioni di cui al presente Regolamento, redatta in conformità al “Domanda di qualificazione”, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore interessato (o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza purché si alleghi copia conforme all'originale della relativa procura)

Relativamente agli operatori economici che devono presentare la domanda in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si rimanda a quanto stabilito alla nota 1 del relativo modello.

- DGUE redatto in conformità al modulo “DGUE”
- Addendum al DGUE

Si precisa che nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 ciascuna impresa associata o raggruppata dovrà compilare e presentare apposito

DGUE e Addendum. Il DGUE dovrà recare le informazioni di cui alle Parti da II a VI del relativo formulario (nella misura in cui esse risultino applicabili);

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico è tenuto ad indicare nel DGUE la denominazione degli operatori economici ausiliari, i quali sono tenuti a compilare e presentare un DGUE e un addendum distinti, con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV, dalla Parte VI del medesimo formulario.

E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare al Sistema in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016.

CTM si riserva la facoltà di richiedere la documentazione specifica in ordine alle dichiarazioni rese.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Per partecipare alle gare le Società dovranno risultare già qualificate al momento dell'invio della richiesta di offerta.

ISCRIZIONE SOSPENSIONE CANCELLAZIONE

CTM adotta i provvedimenti di qualificazione, diniego di iscrizione al sistema, cancellazione, sospensione dell'iscrizione al sistema. CTM procederà a informare tempestivamente i soggetti richiedenti/iscritti al sistema, dei provvedimenti adottati.

CTM procederà alla verifica delle richieste di qualificazione presentate con il relativo esame della documentazione presentata ed eventualmente con visite ispettive nei confronti del soggetto richiedente.

Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti completa si procederà a richiedere integrazioni e la domanda di qualificazione resterà sospesa fino alla produzione della necessaria documentazione e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'interessato, della richiesta di integrazione dei documenti. Decorso infruttuosamente tale termine la domanda di qualificazione verrà respinta.

La richiesta di qualificazione oltre che nel caso di cui al punto precedente verrà respinta nel caso di carenza dei requisiti richiesti dal presente avviso.

CTM in ogni momento, anche successivo all'iscrizione al sistema di qualificazione, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti, richiedere la documentazione a comprova di quanto sopra dichiarato, di procedere a visite ispettive e di assumere ulteriori informazioni a conferma o completamento di quelle già in suo possesso.

CTM procederà alla cancellazione, in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti; in caso di cessazione attività; nel caso di richiesta del soggetto qualificato; in caso di mancata sottoscrizione del contratto a seguito di aggiudicazione della procedura; - in caso di grave negligenza o inadempienza contrattuale, o quando, non vengano rispettati i tempi di inadempimento o le prestazioni non vengano eseguite in maniera conforme a quanto previsto dal contratto. CTM provvederà, se del caso, a notificare

per iscritto all'operatore economico qualificato l'intenzione di procedere alla cancellazione, con l'indicazione delle motivazioni che giustificano tale intenzione, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nel caso in cui l'operatore economico non proceda all'invio di alcuna documentazione o nel caso in cui le argomentazioni addotte dallo stesso non venissero accolte, si procederà alla cancellazione dell'operatore economico qualificato dal sistema, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto nei casi e nei termini previsti dal relativo Capitolato di gara. Ctm procederà alla sospensione dal sistema di qualificazione nei seguenti casi: verifiche in corso a seguito di accertamenti con esito negativo relativi al possesso dei requisiti richiesti, inosservanza dell'obbligo di comunicare le variazioni anagrafiche, di recapiti o relative al possesso dei requisiti, non conformità emerse durante le visite ispettive.

Gli operatori economici sono tenuti a comunicare le variazioni intervenute relative al possesso dei requisiti. Nell'ipotesi di modifica dei recapiti (indirizzo, o fax o mail) la mancata comunicazione della variazione comporterà l'immediata sospensione dell'iscrizione.

VERIFICHE CTM in ogni momento, anche successivo all'iscrizione, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti, richiedere la documentazione a comprova di quanto sopra dichiarato, di procedere a visite ispettive e di assumere ulteriori informazioni a conferma o completamento di quelle già in suo possesso.

DURATA DEL SISTEMA E PROCEDURE DI GARA. Il sistema è di tipo aperto e ha validità triennale, decorrente dalla data indicata nell' "Avviso del sistema di qualificazione".

L'elenco verrà aggiornato a seguito della presentazione di nuove domande di iscrizione.

L'invito a presentare offerta verrà trasmesso alle sole imprese qualificate prima della data di invio della lettera, senza preventiva pubblicazione del bando.

Il relativo invito conterrà le indicazioni dei termini di presentazione dell'offerta e modalità di svolgimento della gara.

L'invito verrà inoltrato a tutti i Soggetti Qualificati.

CTM , si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera gara, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la gara si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

STIPULAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI

Previa verifica della proposta di aggiudicazione, si procederà all'aggiudicazione definitiva la quale, immediatamente vincolante per l'offerente, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per la stipula dei contratti.

In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo il concorrente decadrà dall'aggiudicazione. In tal caso CTM potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata. In tal caso CTM provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

OSSERVANZA DI LEGGE E DECRETI

I soggetti aggiudicatari ad esito di procedure esperite a valere sul Sistema sono tenuti all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni in vigore al momento dell'erogazione del servizio o fornitura, anche se emanate dalle competenti Autorità successivamente alla sottoscrizione del presente Regolamento o alla ricezione della relativa lettera d'invito.

Ca

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Bruno Useli)